

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

Istituto Superiore di Sanità

CONTRATTO per la somministrazione annuale di materiale monouso per i Dipartimenti, Centri Nazionali e Servizi dell'Istituto Superiore di Sanità.

TRA

L'Istituto Superiore di Sanità, (C.F. n. 80211730587 e P. I.V.A. n. 03657731000), in seguito denominato "Istituto", con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, in persona del Dott. Alessandro Valente, Dirigente Amministrativo dell'Istituto Superiore di Sanità, nato a Roma il 11/08/1958, il quale interviene in qualità di rappresentante dell'Istituto medesimo, domiciliato per la qualifica in Roma, Viale Regina Elena n. 299;

E

La Società..... (Codice Fiscale n.), con sede legale in (...), c.a.p., Via n., iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero, legalmente rappresentata dal Sig., nato ad il, Amministratore Unico/Procuratore della Società;

P R E M E S S O

- che con lettera invito in data.....l'Istituto Superiore di Sanità ha - ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 - un'indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici, per il successivo affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, mediante procedura negoziata, in 16 lotti, con la modalità della somministrazione, di materiale monouso per i Dipartimenti, Centri Nazionali e Servizi dell'Istituto Superiore di Sanità;

- che di tale procedura negoziata, come dai verbali di aggiudicazione in data è rimasta aggiudicataria, per il/i lotto/i, la Società con sede in, Vian..... (C.F. n.....);

- che oggi si vuole dalle parti procedere alla stipulazione del relativo contratto;

- le medesime parti, come sopra costituite, dichiarano e convengono quanto segue:

A R T. 1 - La Società come sopra rappresentata, si impegna a provvedere all'Istituto, che accetta, alle condizioni tutte specificate nel presente contratto, la somministrazione annuale di materiale monouso, come descritto dettagliatamente sul/i

modulo/i "Dichiarazione di offerta economica" che del presente contratto ne forma parte integrante con la denominazione di allegato "A".

A R T. 2 - L'importo annuale della somministrazione, in base all'offerta e relativamente ai materiali di cui all'allegato "A" al presente contratto è di complessivi €.....= (Euro.....)
+ I.V.A.

I prezzi unitari di cui all'allegato "A" del presente contratto sono fissi ed invariabili nel corso di esecuzione del presente contratto; sono soggetti solamente a revisione secondo le modalità di cui all'art. 44, commi 4 e 6 della Legge n. 724/1994, così come modificato dall'art. 6 della L. 537/99.

A R T. 3 - Le quantità complessive dei materiali acquisiti con il presente contratto e di cui all'allegato "A", poiché rilevate sui consumi di precedenti anni, sono da intendersi presuntive; per tale motivo le stesse non vincolano - in alcun modo - l'Istituto che potrà, durante il corso di esecuzione del presente rapporto a suo insindacabile giudizio e secondo le esigenze delle proprie Strutture, mutare le quantità stesse nei modi evidenziati nel successivo art. 4.

La Società espressamente riconosce che, essendo il presente contratto di natura somministrativa, e legato unicamente alle esigenze di lavoro dell'Istituto, non potrà richiedere ulteriori compensi per le eventuali variazioni sulle quantità della fornitura se non quelli espressamente stabiliti nel presente atto.

A R T. 4 - Per quanto premesso nel precedente art.

3, l'importo complessivo presunto della somministrazione descritta all'art. 1 potrà subire variazioni, a semplice richiesta dell'Istituto, a seguito di mutazioni delle quantità di singoli articoli che, durante il corso di esecuzione del presente contratto, si rendessero necessarie.

Per le variazioni in aumento entro il 20% (ventipercento) dell'importo annuale, la Società non potrà richiedere particolari compensi se non quelli contrattualmente previsti. La Società, invece, sarà tenuta ad accettare le variazioni percentuali in diminuzione e di qualsivoglia entità senza, per questo, aver diritto a particolari od ulteriori compensi se non quelli contrattualmente previsti. La Società si impegna, altresì, a garantire la fornitura dei prodotti per le quantità previste nell'allegato "A" del presente contratto.

A R T. 5 - Il presente contratto avrà' durata annuale a decorrere dalla data in cui l'Istituto effettuerà la prima richiesta di prodotti, dopo intervenute le prescritte approvazioni di legge. L'Istituto si riserva - comunque - la facoltà insindacabile di recedere in ogni momento dal presente contratto, previa notifica scritta da inviare alla Società 20 (venti) giorni consecutivi antecedenti la data fissata per il recesso. La Società, al contrario, potrà dare disdetta del presente contratto esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da affidare agli Uffici Postali improrogabilmente, pena decadenza, entro 90 (novanta) giorni antecedenti la data fissata per il recesso.

A R T. 6 - La consegna del materiale oggetto del presente contratto, verrà ripartita - nel corso di durata del rapporto - nelle quantità richieste di volta in volta dall'Istituto il cui importo non sarà inferiore ad € 500,00.

Ogni richiesta verrà effettuata per via fax; gli ordinativi stessi dovranno riportare un numero d'ordine che dovrà apparire, poi, insieme alla data ed all'ora di ricezione dello stesso, sui documenti che accompagneranno la fornitura. **L'ordinazione**

che, per esigenze dell'Istituto, superasse il suddetto importo si intenderà accettata qualora la Società non notifichi la propria impossibilità a fornire la parte eccedente entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di ricezione del predetto ordinativo; in tal caso la Società sarà, comunque, tenuta ad effettuare la fornitura così come da ordine.

A R T. 7 - I materiali ordinati, dovranno essere consegnati - a cura e spese della Società - nei locali all'uopo predisposti come magazzini dall'Istituto nel proprio comprensorio in Roma, via del Castro Laurenziano n. 25 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale; differenti orari di consegna potranno essere concordati di comune accordo tra le parti. Pertanto, eventuali consegne effettuate al di fuori della precitata fascia oraria, non preventivamente ed espressamente concordate, saranno respinte e nessun onere di qualsivoglia natura potrà essere posto a carico dell'Istituto, restando ferma - nei confronti della Società - l'applicazione delle penali previste nel seguente art.8.

Per la determinazione della data dell'effettiva consegna dei prodotti farà fede il documento di

trasporto delle singole partite ricevute, sottoscritto e datato da un responsabile dell'Istituto. Sul citato documento di trasporto dovranno, altresì, apparire - espressamente - oltre agli elementi voluti dalla legge, il numero dei singoli cartoni contenenti i materiali con allegata la distinta analitica dei materiali e quantità negli stessi contenuti.

In difetto di tali notizie l'Istituto potrà - insindacabilmente - respingere la consegna che s'intenderà, pertanto, non avvenuta.

A R T. 8 - Le consegne dei prodotti, di volta in volta ordinati, dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile, non oltre 40 (quaranta) giorni consecutivi decorrenti da quello di ricezione, da parte della Società, di ogni singola richiesta.

La penale per ogni giorno di ritardo nella consegna, a partire dal 41° (quarantunesimo) giorno consecutivo a quello di ricezione della richiesta, è dell'unopermille, dell'importo dei prodotti non consegnati, per ogni giorno di ritardo/inadempienza, e, non superiore complessivamente al 10% dell'ammontare netto complessivo del contratto. Rimane comunque ferma

per l'Istituto la facoltà di avvalersi degli articoli 1218-1223 e segg. del codice civile nonché degli artt.1453 e 1454 dello stesso codice.

A R T. 9 - L'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio - e senza che per questo la Società abbia diritto ad ulteriori compensi se non quelli espressamente previsti nel presente contratto, rigettare ogni singola ordinazione o parte di essa. La comunicazione di tale rigetto, per essere valida, dovrà essere consegnata agli Uffici Postali nel termine massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data dell'effettiva consegna della fornitura. In tale comunicazione saranno evidenziati i motivi tecnici e di merito del rigetto stesso.

La parte di fornitura rigettata verrà recuperata dai locali dell'Istituto a cura e spese della Società.

A R T. 10 - I mandati di pagamento saranno emessi su presentazione di fattura a seguito della consegna dell'intera fornitura relativa ad ogni singola ordinazione effettuata dall'Istituto. Ai fini del pagamento l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione dell'Istituto, una fattura elettronica intestata all'Istituto Superiore di Sanità, nella quale dovrà essere

riportata l'indicazione dell'oggetto della fornitura, il CIG, gli estremi del contratto (numero di Repertorio, numero di Fascicolo e data di stipula) e il codice ufficio (BLEIS3).

Oltre al Codice Univoco Ufficio suddetto, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sulla medesima fattura dovrà, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., altresì, essere riportato il numero di CIG, attribuito al lotto aggiudicato, nonché il CUP.

Si rappresenta, inoltre, che l'Istituto Superiore di Sanità figura tra i soggetti a cui si applica l'art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 e s.m.i. (c.d. "split payment").

I relativi mandati saranno emessi a favore della, mediante versamento in conto corrente dedicato n., intestato alla suddetta Società, ed esistente presso il -
agenzia, IBAN

Il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) - di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - per il presente contratto è il seguente:, mentre il **CUP** sarà comunicato dall'Amministrazione di volta in volta con l'ordinativo di fornitura.

A R T. 11 - La Società riconosce che il presente contratto è interamente regolato dalle condizioni odierne sottoscritte e dalle norme contenute nel D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. In particolare la Società non potrà chiedere interessi di qualsivoglia natura od entità a causa del trascorrere del tempo dalla data di emissione della fattura a quella di effettiva percezione del credito in conseguenza di adempimenti burocratici di controllo e di accertamento della spesa effettuati dall'Istituto a norma di legge, regolamento od ordine interno. Gli interessi legali saranno, al contrario, corrisposti nei termini di legge, nelle ipotesi di dolo o colpa grave da parte dell'Istituto.

A R T. 12 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito deposito cauzionale definitivo per €= mediante del

Tale deposito cauzionale sarà svincolato, su esplicita richiesta della Società, dopo che la stessa avrà adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.

A R T. 13 - Le spese del presente atto e da esso dipendenti sono a carico della Società la quale

dichiara, a tutti gli effetti di legge, che la fornitura oggetto del presente contratto viene effettuata nell'esercizio di Impresa (art.4 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A)

A R T. 14 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in, Via (CAP) e l'Istituto presso la propria sede in Roma, viale Regina Elena n. 299 (CAP 00161).

A R T. 15 - Il presente atto mentre è fin d'ora impegnativo per la Società lo sarà per l'Istituto solo dopo intervenute le prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

A R T. 16 - Ogni eventuale controversia sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

Atto fatto e come sopra ricevuto, letto da me Ufficiale Rogante ai Signori comparenti, i quali a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e, quindi, con me lo firmano in calce e nel margine degli altri fogli.

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta di fogli n..... (..) per pagine (.....), e di allegati per pagine n.... (.....).

Ai sensi dell'art. 1341, co. 2 si intendono
specificamente approvati gli artt. 3, 4, 5, 8 e 11
del presente contratto.